

**MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE,
ALIMENTARI E FORESTALI**

**RELAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE LEGGI
A CARATTERE PLURIENNALE**

(ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 468, art. 15, 4° e 5° comma)

INDICE PER LEGGI

Legge 10 dicembre 1980, n° 845

Legge 17 febbraio 1982, n°41

Legge 7 marzo 1985, n° 99

Legge 28 febbraio 1986, n° 41

Legge 22 dicembre 1986, n. 910

Legge 8 novembre 1986, n° 752

Legge 28 agosto 1989, n°302

Legge 10 luglio 1991, n. 201

Legge 22 novembre 1994, n. 644

Legge 30 novembre 1994, n° 655

LEGGE 10 DICEMBRE 1980, N. 845

Protezione del territorio del Comune di Ravenna
dal fenomeno della subsidenza

La legge suindicata ha dichiarato di preminente interesse nazionale la protezione del territorio del Comune di Ravenna dal fenomeno della subsidenza.

Per gli interventi di competenza dell'allora Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste, riguardante il comprensorio agricolo del ravennate, nonché il ripristino della officiosità delle chiuse demaniali S. Bartolo, Rasponi e S. Marco, è stata autorizzata la spesa complessiva di f. 10 miliardi, di cui f. 1,2 miliardi nell'esercizio 1980.

Le successive quote sono state determinate in sede di legge finanziaria.

Sono stati interamente impegnati i fondi come sopra stanziati ed è stato ultimato il programma degli interventi relativi.

Le esigenze di rifinanziamento sono state soddisfatte con la legge 22/12/1966 n.910, art. 7 comma 5.

DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA E DELL'ACQUACOLTURA

LEGGE 17 FEBBRAIO 1982, N.41 MODIFICATA DALLA LEGGE 10 FEBBRAIO 1992, N.165PIANO PER LA RAZIONALIZZAZIONE E LO SVILUPPO DELLA PESCA MARITTIMA

La legge 17 febbraio 1982, n.41 ha disposto, all'articolo 1, che il Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare, istituito ai sensi dell'articolo 3 della legge, elabori il piano nazionale degli interventi previsti dalla stessa, di durata triennale.

Gli interventi a favore delle imprese che esercitano la pesca marittima o l'acquacoltura in acque marine o salmastre debbono essere effettuati per il raggiungimento dei seguenti obiettivi, ai fini della razionalizzazione e dello sviluppo equilibrato della pesca e dell'acquacoltura:

- a) la gestione delle risorse biologiche del mare;
- b) l'incremento di talune produzioni e la valorizzazione delle specie massive della pesca italiana;
- c) la diversificazione della domanda, l'ampliamento e la razionalizzazione del mercato nonché l'aumento del consumo dei prodotti ittici nazionali;
- d) l'aumento del valore aggiunto dei prodotti ittici e relativi riflessi occupazionali;
- e) il miglioramento delle condizioni di vita, di lavoro e di sicurezza a bordo dei pescherecci;
- f) il miglioramento della bilancia commerciale del settore.

Le predette finalità costituiscono quindi la base dei "piani nazionali della pesca" da realizzare mediante lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica applicata, la conservazione e lo sfruttamento ottimale delle risorse biologiche attuando la

regolamentazione dello sforzo di pesca e l'istituzione di zone di riposo biologico e di ripopolamento attivo, lo sviluppo dell'acquacoltura anche attraverso l'utilizzazione di zone marine costiere, l'incentivazione della cooperazione tra i pescatori e i loro consorzi e le associazioni di produttori, delle strutture a terra e della rete di distribuzione dei prodotti ittici, il potenziamento delle organizzazioni amministrative di controllo.

Dopo il primo stanziamento stabilito dalla suddetta legge, utilizzato per finanziare lo "schema preliminare di piano" di cui all'articolo 35, adottato con decreto del Ministro della Marina Mercantile 1° febbraio 1983, la legge 31/85 ha disposto ulteriori stanziamenti per il finanziamento del I piano nazionale relativo al triennio 1984/1986, adottato con decreto del Ministro della Marina Mercantile 14 agosto 1985.

Le leggi 67/88 e 267/91 hanno provveduto al rifinanziamento del II piano nazionale adottato con decreto del Ministro della Marina Mercantile 4 agosto 1988, del terzo piano nazionale approvato con delibera CIPE del 20 dicembre 1990 ed adottato con decreto ministeriale 15 gennaio 1991 e del quarto piano nazionale approvato con delibera CIPE del 30 novembre 1993 ed adottato con decreto del Ministro delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali 21 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 24 marzo 1997 è stato adottato il V Piano triennale della pesca e dell'acquacoltura 1997-1999, approvato dal CIPE nella seduta del 21 marzo 1997, per la cui attuazione sono utilizzati gli stanziamenti resi disponibili dalla legge finanziaria e dalla legge di finanziamento del piano il cui onere troverà copertura negli accantonamenti previsti dalle tabelle allegate alla medesima legge finanziaria. Il fabbisogno finanziario necessario alla realizzazione del citato Piano è quantificato in lire 270.000 milioni, in ragione di lire 90.000 milioni per ciascuno degli anni 1997, 1998 e 1999. Tale disponibilità annua è ripartita tra i vari settori di intervento e, nell'ambito di questi, tra i sottoelencati capitoli di bilancio.

CAPITOLO 3100 - Sono imputate a questo capitolo le spese per le missioni del personale incaricato dall'Amministrazione dello svolgimento delle funzioni di vigilanza e controllo sulla corretta esecuzione degli interventi strutturali in materia di pesca ed acquacoltura che fanno istituzionalmente carico a questo Centro di responsabilità.

CAPITOLO 3101 - Lo stanziamento del capitolo "Missioni all'estero" è destinato a coprire le spese di missioni nelle sedi internazionali ove si elaborano le strategie e si pianificano gli interventi sia di livello comunitario che extracomunitario per l'attuazione del Piano triennale della pesca e dell'acquacoltura.

CAPITOLO 3534 - Lo stanziamento copre le spese per il funzionamento tecnico degli organi previsti dalla legge 17 febbraio 1982, N.41 (comitati, commissioni ecc.).

CAPITOLO 3535 - Con l'utilizzazione delle risorse finanziarie del capitolo si è dato avvio, nell'esercizio finanziario 1995, alla realizzazione del Sistema Informativo articolato in cinque sottosistemi tra loro integrati, mediante procedure, in parte già operative, che avranno una definitiva conclusione alla fine del corrente anno:

- **sottosistema naviglio**, per la gestione delle informazioni relative alle imbarcazioni ed alle licenze di pesca;
- **sottosistema produzione**, per la gestione delle informazioni relative alla produzione della pesca, nei suoi diversi aspetti (marittima, in acque dolci ed in acquacoltura) nonché alla relativa programmazione;
- **sottosistema finanziario**, per la gestione delle informazioni relative agli strumenti ai piani di finanziamento ad orientamento pluriennale, alle decisioni di finanziamento prese nei suoi aspetti di concessione e liquidazione, al controllo delle operazioni ed alla valutazione degli investimenti effettuati;
- **sottosistema ricerca**, per la gestione delle informazioni relative alle ricerche finanziate dalla Direzione, onde controllarne lo svolgimento e indirizzarne sempre più proficuamente l'area di azione;
- **sottosistema provvedimenti**, per la gestione delle informazioni relative ai provvedimenti presi dalla Direzione, per valutarne la corretta esecuzione, la tempestiva evasione ed il grado di trasparenza nei rapporti con l'utenza.

La realizzazione del sistema si è resa disponibile mediante lo sviluppo di una componente del Sistema Informativo Agricolo Nazionale che supportando lo svolgimento delle attività della Direzione nella sua componente centrale e periferica (le Capitanerie di Porto distribuite sul territorio) risponde alle richieste dell'Unione

Europea anche nell'ottica di un servizio più aderente alle esigenze dell'utenza ed alla trasparenza dei provvedimenti.

CAPITOLO 3537 - Lo stanziamento viene utilizzato per le spese inerenti l'attuazione del sistema di rilevazione sugli andamenti congiunturali di mercato e sui consumi in materia di pesca ed acquacoltura realizzata dall'ISMEA mediante convenzione stipulata con l'Amministrazione.

CAPITOLO 3583 - Lo stanziamento del capitolo denominato "Fondo di solidarietà nazionale della pesca" è destinato, in attuazione della legge 5 febbraio 1992, n.72, alla concessione di contributi a parziale copertura dei danni subiti da operatori del settore in caso di calamità naturali o di avversità meteomarine di carattere eccezionale.

CAPITOLO 3586 - La disponibilità del capitolo, recata dal V Piano triennale, sarà utilizzata per l'erogazione di un contributo all'Istituto Nazionale della Nutrizione per la ricerca nel campo della qualità alimentare e conservabilità dei prodotti ittici.

CAPITOLO 7972 - Lo stanziamento è utilizzato per il finanziamento di studi e ricerche scientifiche applicate alla pesca ed all'acquacoltura che hanno consentito la formulazione di ipotesi operative utili all'avvio della prevista politica di salvaguardia delle risorse e di conversione degli addetti sulla base di nuovi modelli produttivi.

Vengono considerate prioritarie le ricerche economiche in tema di proseguimento e potenziamento dell'attività di monitoraggio e rilevazione dell'attività di pesca al fine del perseguimento degli obiettivi affidati dalla legge 165/92 all'Amministrazione in tema di regolamentazione dello sforzo di pesca in funzione degli indicatori bio-economici.

Il numero delle unità operative che, nelle varie istituzioni di ricerca sul territorio nazionale stanno operando nel settore, sono in continua ascesa.

Particolare attenzione va posta alle numerose Università coinvolte che, unitamente agli altri soggetti beneficiari dei contributi, (CNR, enti pubblici di ricerca e gruppi di ricerca della cooperazione) consentono di attivare progetti di interdisciplinarietà.

CAPITOLO 7973 - L'intera disponibilità è annualmente versata sul c/c infruttifero n. 743, intrattenuto presso la Tesoreria Centrale dello Stato, al fine di consentire la corresponsione di mutui a tasso agevolato sul Fondo Centrale per il credito peschereccio, di cui all'articolo 10 della legge 41/82, che ha amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041, con natura rotativa e durata indeterminata.

CAPITOLO 7974 - Lo stanziamento è utilizzato per la concessione di contributi in conto capitale sugli investimenti nel settore della pesca marittima, in particolare per ammodernamento e costruzioni di navi, per la costruzione ed ampliamento di impianti per la trasformazione e lavorazione dei prodotti ittici, per la costruzione ed adeguamento di impianti di acquacoltura, per l'acquisto di spacci e magazzini, per incentivi alla cooperazione, per la ristrutturazione ed il risanamento gestionale di aziende operanti nel settore, per iniziative riguardanti la gestione della fascia costiera.

CAPITOLO 7975 - Lo stanziamento viene totalmente utilizzato per l'organizzazione di campagne promozionali nel settore della pesca e dell'acquacoltura, anche mediante stampa o mezzi audiovisivi. Questa Direzione ha intrapreso, negli ultimi anni, una strategia di comunicazione particolarmente complessa per far fronte alle specifiche condizioni socio-economiche del settore pesca, anche allo scopo di attuare le indicazioni europee in materia di diminuzione dello sforzo di pesca, di istituzione delle riserve marine, di informazione dei cittadini ed, in particolare modo, dei consumatori.

L'attività di comunicazione, oltre a valorizzare il settore della pesca italiana, comprende anche azioni di educazione alimentare ed ambientale.

CAPITOLO 7979 - Lo stanziamento viene utilizzato per incentivare le iniziative intraprese dall'Associazione Piscicoltori per il ruolo di rappresentanza degli interessi sociali, ed in via subordinata, per le iniziative intraprese dalle aziende speciali delle Camere di Commercio specificatamente costituite per il sostegno dell'attività ittica, nonché dalle Fiere specializzate nel comparto ittico.

CAPITOLO 7983 - La disponibilità viene utilizzata per la concessione di contributi per la ricapitalizzazione delle cooperative di pesca. La misura in questione

già disciplinata dal decreto legge 561/94, convertito con modificazioni in legge 30 novembre 1994, n.655, costituisce uno strumento qualificante dell'intera programmazione settoriale in pesca ed acquacoltura.

Inoltre, il V Piano triennale, nel riconoscere il ruolo fondamentale di rappresentanza degli interessi sociali e mutualistici della cooperazione, ha ribadito l'importanza dello strumento dell'accordo di programma tra l'Amministrazione e le Associazioni di categoria, già previsto nel sopracitato decreto legge 561/94. Tale misura costituisce uno specifico ed innovativo strumento nel quale devono inserirsi progetti integrati finalizzati, tra l'altro, alla difesa e valorizzazione del prodotto ittico, all'incremento del suo valore aggiunto ed alla ricerca di nuovi segmenti di mercato, nell'intento di soddisfare esigenze di gestione non altrimenti perseguibili.

LEGGE 28 AGOSTO 1989, N.302

DISCIPLINA DEL CREDITO PESCHERECCIO D'ESERCIZIO

CAPITOLO 7977 - Lo stanziamento è utilizzato per le finalità della legge 302/89 in materia di credito peschereccio di esercizio, mediante la concessione ad imprese, singole o associate, di prestiti destinati alle attività di pesca, acquacoltura ed a quelle ad esse connesse o collaterali. Detti finanziamenti agevolati in conto interesse, effettuati tramite gli intermediari creditizi, sono stati recentemente disciplinati dal Decreto interministeriale 11 marzo 1997 che ha modificato le norme attuative della legge al fine di consentire uno snellimento delle procedure di attivazione del prestito, assicurando, nel contempo, una più efficace ed organica gestione della materia creditizia, anche in adeguamento alle norme dettate dal decreto legislativo 1° settembre 1993, n.385 concernente il Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

LEGGE 7 MARZO 1985, N. 99

Interventi in materia di opere pubbliche

Il programma di attuazione della legge, finalizzato al completamento degli interventi di interesse nazionale urgenti e indifferibili di cui alla precedente legge 53/1982, ha interessato il settore delle sistemazioni idrauliche connesse con le opere di accumulo, di riparto e di adduzione delle acque ad uso irriguo.

Dalla legge di cui trattasi sono stati disposti stanziamenti per f. 50 miliardi, di cui f. 25 miliardi per l'esercizio 1985 e f. 25 miliardi per l'esercizio 1986.

Il programma di attuazione è stato predisposto nel mese di aprile 1985 ed è stato aggiornato a seguito di motivate richieste della Regione Emilia Romagna, pur nel rispetto delle complessive assegnazioni per regioni.

Sono stati interamente impegnati i fondi come sopra stanziati ed è stato ultimato il programma degli interventi relativi.

Non permangono le ragioni che a suo tempo avevano giustificato l'adozione della legge in epigrafe, essendo ora in vigore la legge 18/5/1989 n. 183 sul riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo.

LEGGE 22 DICEMBRE 1986, n. 910

Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987).

A seguito della definizione, di concerto con il Ministero dei Lavori Pubblici e di intesa con le Regioni Veneto ed Emilia Romagna, del programma di interventi di cui all'art. 7 comma 5 della legge in oggetto, concernente la protezione del territorio di Ravenna e delle provincie di Ferrara e Rovigo dal fenomeno della subsidenza, sono stati emessi i provvedimenti per l'avvio degli interventi stessi.

I fondi destinati all'attuazione del suindicato programma di interventi sono stati successivamente integrati in attuazione dell'art. 17 comma 15 della legge n.67/1988 (finanziaria 1988).

Per effetto delle disposizioni di legge richiamate e di quelle contenute nelle successive leggi finanziarie che hanno rimodulato gli stanziamenti, il programma in questione copre un arco temporale di 10 anni (1987-1996).

LEGGE 8 NOVEMBRE 1986, N. 752

Legge pluriennale per l'attuazione di interventi
programmati in agricoltura.

Gli interventi per il settore Bonifica ed Irrigazione sono stati previsti dall'art. 4 comma 3 lettera d) della legge, per il quinquennio 1986-1990.

L'importo degli impegni disposti a tutto il 1991 ha interamente assorbito lo stanziamento complessivo di f. 485 miliardi attribuito nel quinquennio considerato (rispettivamente 100 - 70 - 90 - 85 - 140 miliardi, di cui 30 iscritti in chiusura dell'esercizio 1990).

Il programma degli interventi ammessi è in fase di ultimazione.

Permangono le ragioni che a suo tempo ne avevano giustificato l'adozione, trattandosi di interventi di competenza statale rientranti nel settore irrigazione del Piano Agricolo Nazionale.

DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE FORESTALI, MONTANE E IDRICHE

In maniera schematica si evidenzia che le risorse finanziarie sono state utilizzate per la realizzazione dei seguenti obiettivi:

- Svolgimento delle funzioni di prevenzione e lotta contro gli incendi boschivi, principalmente mediante la gestione tecnico-operativa dei tre Canadair CL 215 di proprietà di questo Ministero, dei due aerei dello stesso tipo a noleggio, oltre ai 12 elicotteri Breda Nardi NH 500 e dei nove elicotteri AB 412 in dotazione al C.F.S..
Sono stati, inoltre, assegnati ai centri Operativi AIB i fondi per le spese di gestione dei mezzi ed attrezzature antincendio in dotazione ai Gruppi meccanizzati ed ai Comandi stazione forestali;
- Proseguimento del programma di interventi per l'informatizzazione ed il collegamento in rete degli uffici dell'Amministrazione;
- Adeguamento di alcune sedi dell'Amministrazione alle norme di sicurezza vigenti, nonché ristrutturazione e manutenzione degli immobili in uso al C.F.S.;
- Adeguamento delle dotazioni d'ufficio delle nuove sedi dell'Amministrazione (mobilio ed attrezzature);
- Gestione del parco automezzi dell'Amministrazione (acquisto, manutenzione noleggio ed esercizio dei mezzi di trasporto):
 - Acquisto di nuove tute da campagna necessarie per lo svolgimento dei servizi di istituto da parte del personale del C.F.S.;
 - Corsi di formazione per il personale del C.F.S.:
ufficiali di armamento, armaiolo, capo meccanico, capo armaiolo; corso di specializzazione in Scienze Ambientali; merceologia e chimica applicate.
- Controlli sullo stato di applicazione dei regolamenti Comunitari in materia di set-aside (Reg. CEE 1272/88), l'estensivizzazione della produzione agricola (Reg. CEE 4115/88) ed il finanziamento del FEOPA garanzia (Reg. CEE 4045/89);
- Attività concernenti l'applicazione della Convenzione sul commercio internazionale di specie animali e vegetali in via di estinzione (CITES), nonché gestione della rete di monitoraggio dello stato di salute delle foreste italiane in applicazione dei relativi regolamenti comunitari (Reg. CEE 3528/86 e Reg. CEE 2157/92):

I fondi destinati alla ex Gestione Azienda di Stato per le Foreste Demaniali (ASFD) sono stati utilizzati per gli interventi volti alla tutela e valorizzazione dei parchi nazionali esistenti e delle riserve di interesse statale, per la gestione dei centri visitatori nei parchi e nelle riserve naturali, per la promozione e sostegno di attività dirette alla valorizzazione delle aree forestali collettive e di uso civico con finalità di protezione ambientale. Inoltre sono stati attuati interventi di sperimentazione zootecnica e faunistica nelle aziende pilota sperimentali.

Sono state condotte iniziative per la valorizzazione della genetica forestale attraverso il miglioramento dei boschi.

Ufficio Strutture:

Nell'anno in esame sono stati impegnati fondi per un ammontare di L. 499.000.000, pari al 95% della spesa ammessa di L. 525.000.000, relativa al cap. 2113, istituito con decreto del Ministero del tesoro del 12.11.1996.

Il capitolo in parola prevede il finanziamento del programma di assistenza tecnica sulle politiche strutturali presentato dall'INEA.

In relazione alla necessità di coinvolgere anche l'ISMEA nell'ambito dei programmi di assistenza tecnica sull'attività svolta, per l'anno 1998 è stato chiesto alla Direzione generale delle politiche agricole e agroindustriali nazionali di portare la dotazione del predetto capitolo a L. 1.000.000.000 e di modificarne, contestualmente la denominazione.

I restanti fondi gestiti da questo Ufficio, ora perenti e per i quali non si prevedono ulteriori stanziamenti, sono stati totalmente impegnati.

Codex Alimentarius:

Nel periodo interessato sono stati impegnati fondi per un ammontare di L. 50.000.000 sul cap. 2030, somma necessaria per

assicurare la partecipazione di funzionari del Comitato Nazionale Codex alle relative riunioni comunitarie e internazionali.

Sono state, altresì, impegnate L. 49.081.725 sul cap. 2040 con le quali si è provveduto ad acquistare una fotocopiatrice nonché materiale informatico e di cancelleria.

Data la nuova importanza assunta dalla normativa Codex divenuta riferimento obbligatorio per la risoluzione di controversie internazionali, a causa dell'espresso richiamo effettuato dall'OMC, si è chiesto, per l'anno 1998, un consistente aumento della dotazione di entrambi i capitoli.

Poiché il Comitato Nazionale Codex svolge attività conseguente all'adempimento di obblighi internazionali si è chiesta, altresì, l'istituzione di appositi capitoli sul bilancio ordinario, per permettere una programmazione non legata ad una legge pluriennale di spesa.

DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE// AGRICOLE E
AGROINDUSTRIALI NAZIONALI//

Adempimenti di cui al 4° e 5° comma dell'art.15 della legge 468/78. (Stato di attuazione di leggi pluriennali di spesa) Anno 1996.

Nel 1996, si è protratta per un altro anno la mancanza di una legge programmatica riguardante il settore primario, risultando ancora all'esame della Commissione Agricoltura della Camera il disegno di legge per gli interventi programmati in agricoltura.

La precedente legge pluriennale per gli interventi programmati in agricoltura per il quinquennio 1986/90, n.752/86, era stata differita per il biennio 1990-91 con la legge n. 201/91 e poi rifinanziata con provvedimenti annuali per gli anni 1993 e 1994.

Tale legge nel 1995 e nel 1996 non è stata più rifinanziata e pertanto a valere su di essa si è operato in misura molto marginale e relativamente a somme residue.

In realtà, nel 1996, in attesa dell'approvazione della nuova legge pluriennale, la finanziaria ha previsto, in tabella b, uno stanziamento di 517 miliardi, quale anticipazione di un'attualità di spesa. Questo importo è stato assegnato con D.L. n.489 del 20 settembre 1996, convertito dalla legge n.578 del 5 novembre 1996. La variazione di bilancio è stata registrata alla Corte dei conti il 27 novembre 1996

Il collegato alla finanziaria per lo stesso 1996 (legge n.549/95) ha anche previsto la costituzione di una riserva a favore dell'agricoltura, pari a 1130 miliardi, della maggiore quota riservata alle Regioni dell'accisa sulla benzina.

Del complesso dei 517+1130 miliardi, 282,05 sono stati assegnati al Ministero, nel rispetto della quota massima del 20%, disposto dalla legge 491/93.

Considerate le date indicate sopra, e considerato il blocco degli impegni disposto con il D.L. n.323 del 20 giugno 1996, che ha permesso l'attività gestionale solo a seguito della concessione di deroghe da parte della Presidenza del Consiglio, ne deriva che nel 1996, come del resto per i tre anni precedenti, i tempi operativi sono stati molto ristretti.